



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

SEZIONE DIPARTIMENTALE DI MEDICINA LEGALE E DELLE ASSICURAZIONI  
LABORATORIO DI RESPONSABILITÀ SANITARIA



LA CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO:  
ASPETTI METODOLOGICI ANCHE ALLA  
LUCE DELLA "LEGGE BALDUZZI"  
(L. 189/2012 ART. 3, COMMA 5)

Umberto Genovese



15 minuti  
con....

LA CONSULENZA TECNICA  
D'UFFICIO: ASPETTI METODOLOGICI  
ANCHE ALLA LUCE DELLA "LEGGE  
BALDUZZI" (L. 189/2012 ART. 3,  
COMMA 5)

accenni e spunti

## METODOLOGIA

Termine significante "dottrina del metodo" e corrispondente al tedesco *Methodenlehre* (più tardi fu usato anche *Methodologie*), per la prima volta adoperato in senso tecnico da Kant. Questi designò con esso, in sede di critica della ragion pura, la "determinazione delle condizioni formali d'un completo sistema della ragion pura" ...



... e in sede di critica della ragion pratica la tecnica mirante allo scopo di rendere le pure leggi morali influenti sulle massime pratiche soggettive.





SEZIONE DIPARTIMENTALE DI  
**MEDICINA LEGALE E DELLE ASSICURAZIONI**  
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO



**LABORATORIO di  
RESPONSABILITÀ SANITARIA**

Sezione di Medicina Legale e delle Assicurazioni  
Università degli Studi di Milano

# CHI FA COSA E COME





SEZIONE DIPARTIMENTALE DI  
MEDICINA LEGALE E DELLE ASSICURAZIONI  
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO



**LABORATORIO di  
RESPONSABILITÀ SANITARIA**

Sezione di Medicina Legale e delle Assicurazioni  
Università degli Studi di Milano

# CHI FA COSA E COME



# GUIDA MEDICO-LEGALE

basata

SULLE LEGGI PENALI VIGENTI NELL' IMPERO AUSTRIACO

AD USO

DEL PERSONALE SANITARIO E GIUDIZIARIO

DEL REGNO LOMBARDO-VENETO

DI

ALESSANDRO TASSANI

DOTTORE IN MEDICINA E CHIRURGIA, MAESTRO IN OSTETRICIA ED OPERATORIA

I. R. MEDICO DI DELEGAZIONE IN COMO,

DECORATO DELLA GROCE D'ORO DEL MERITO COLLA CORONA,

SOCIO CORRISPONDENTE DELL'ACCADEMIA FISIO-MEDICO-STATISTICA DI MILANO,



MDCCCLXVII

Tipografia e Libreria di Giuseppe Chiassi

CONTRADA DI S. VITTORE E 40 MARTIRI, N.° 1177

1857

238

*Osservazione.* Nel ducato di Nassau vi è una disposizione che dichiara esplicitamente, essere in facoltà d'ogni medico approvato il curare le malattie col metodo che gli sembri il migliore, in quanto la scelta dello stesso risulti basata a principj scientifici. Questa riserva non garberà a qualche seguace della medicina mistica, nella quale il Richter comprende l'amepatia, il mesmerismo, ecc.

b) L'indagine medico-legale è diretta a stabilire, se  
aa) abbia avuto luogo una trascuranza in linea medica e propriamente un'essenziale trascuranza, ossia tale che debbasi considerare come causa effettiva e necessaria del danno da determinarsi, per l'omissione di un'importante medica ordinazione od

b) L'indagine medico-legale è diretta a stabilire, se  
aa) abbia avuto luogo una trascuranza in linea medica e propriamente un'essenziale trascuranza, ossia tale che debbasi considerare come causa effettiva e necessaria del danno da determinarsi, per l'omissione di un'importante medica ordinazione od operazione. La mancanza della dovuta attenzione deve essere grossolana, altrimenti non si potrà nè rilevare nè provare con positività.

bb) Devesi inoltre rilevare, quale danno ne sia derivato all'ammalato negletto. Ordinariamente si tratta di falli d'omissione, nei quali il danno è spesso più difficile a comprovarsi, che negli errori di fatto. Si verificherebbero questi, se per difetto della debita attenzione o pel neglittentato esame dell'ammalato si fossero ordinati rimedj positivamente dannosi, come gli eroici, i salassi, ecc.

rungo sempre il consiglio di un medico o di un altro chirurgo, ed eseguirà l'operazione, se le circostanze lo permettono, sempre in presenza dell'uno o dell'altro.

La legge distingue tre specie di conseguenze della trascurata cura di ammalati. Il primo grado è costituito da un danno effettivo ma non molto rilevante della salute dell'ammalato, e per questo grado è stabilita una multa. Il secondo si verifica, quando il danno devesi qualificare come grave lesione corporale; anche in questo si ha una contravvenzione. Nel terzo grado all'incontro, quando cioè dalla trascurata cura dell'ammalato è derivata la di lui morte, si ha un delitto.

(1) Istruzione diramata dall'I. R. Governo di Milano con Circ. n.° 45 novembre 1823, N. 33809-2556.



**Capo III: DEL CONSULENTE TECNICO, DEL CUSTODE E DEGLI ALTRI AUSILIARI DEL GIUDICE**

**Art. 61** (Consulente tecnico) Quando e' necessario, il giudice puo' farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o piu' consulenti di particolare competenza tecnica. La scelta dei consulenti tecnici deve essere normalmente fatta tra le persone iscritte in albi speciali formati a norma delle disposizioni di attuazione al presente codice. Articolo cosi' sostituito dalla L. 14 luglio 1950, n. 581.

**Art. 62** (Attivita' del consulente) Il consulente compie le indagini che gli sono commesse dal giudice e fornisce, in udienza e in camera di consiglio, i chiarimenti che il giudice gli richiede a norma degli articoli 194 e seguenti, e degli articoli 441 e 463.

**Art. 63** (Obbligo di assumere l'incarico e ricusazione del consulente) Il consulente scelto tra gli iscritti in un albo ha l'obbligo di prestare il suo ufficio, tranne che il giudice riconosca che ricorre un giusto motivo di astensione. Il consulente puo' essere ricusato dalle parti per i motivi indicati nell'art. 51. Della ricusazione del consulente conosce il giudice che l'ha nominato.

**Art. 64** (Responsabilita' del consulente) Si applicano al consulente tecnico le disposizioni del codice penale relative ai periti. In ogni caso, il consulente tecnico che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti, e' punito con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda fino a lire venti milioni. Si applica l'art. 35 del codice penale. In ogni caso e' dovuto il risarcimento dei danni causati alle parti. Articolo cosi' sostituito dalla L. 4 giugno 1985, n. 281.





## ARTICOLO 3      **COMMA 5**

- Gli **albi** dei **consulenti tecnici d'ufficio** di cui all'articolo 13 del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, recante disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, devono essere aggiornati con cadenza almeno quinquennale, al fine di garantire, oltre a quella medico legale, una idonea e qualificata rappresentanza di esperti delle discipline specialistiche dell'area sanitaria anche con il coinvolgimento delle società scientifiche, tra i quali scegliere per la nomina tenendo conto della disciplina interessata nel procedimento.





*FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI DEI  
MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOLATRI*



# **CODICE DI DEONTOLOGIA MEDICA**

*16 DICEMBRE 2006*

## **- Attività medico- legale -**

L'esercizio dell'attività medico legale è fondato sulla correttezza morale e sulla consapevolezza delle responsabilità etico-giuridiche e deontologiche che ne derivano e deve rifuggire da indebite suggestioni di ordine extratecnico e da ogni sorta di influenza e condizionamento.

L'accettazione di un incarico deve essere subordinata alla sussistenza di un'adeguata competenza medico-legale e scientifica in modo da soddisfare le esigenze giuridiche attinenti

**L'accettazione di un incarico deve essere subordinata alla sussistenza di una adeguata competenza medico-legale**

responsabilità professionale, è doveroso che il medico legale richieda l'associazione con un collega di comprovata

**In casi di particolare complessità clinica ed in ambito di responsabilità professionale, è doveroso che il medico legale richieda l'associazione con un collega di comprovata esperienza e competenza nella disciplina coinvolta.**

soggetti coinvolti.

L'espletamento di prestazioni medico-legali non conformi alle disposizioni di cui ai commi precedenti costituisce, oltre che illecito sanzionato da norme di legge, una condotta lesiva del decoro professionale.






## LABORATORIO di RESPONSABILITÀ SANITARIA

Sezione di Medicina Legale e delle Assicurazioni  
Dipartimento di Morfologia Umana e Scienze Biomediche  
Università degli Studi di Milano

Un esperto è una persona che sa  
sempre di più su sempre di meno,  
fino a sapere tutto di nulla.

Max Weber





Identificazione:

- **errore**
- **colpa**
- **nesso di causa**
- **danno alla persona**





# Consulente

deriva dal participio presente latino di  
*consulere* =



**riflettere,  
provvedere**

**riflettere**

**approfondimento  
rigore  
motivazione  
argomentazioni  
ponderatezza  
equilibrio**

**provvedere**

**concretezza  
utilità  
praticità**





**Consulente** = professionista o persona  
di provata capacità tecnica  
a cui ci si rivolge  
per avere informazioni e consigli  
nella materia di sua competenza.

autoreferenzialità **Vs.** qualità





**Per il consulente medico-legale:  
linee guida o istruzioni per l'uso?**

**E. Ronchi**

Medicina e Diritto, 1-2010, Maggioli Ed.

**Un codice etico per il medico legale**

**A.M.L.A.**

Dicembre 2010





## Chi deve eseguire la CTU?



*andy Warhol*





SEZIONE DIPARTIMENTALE DI  
MEDICINA LEGALE E DELLE ASSICURAZIONI  
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO



**LABORATORIO di  
RESPONSABILITÀ SANITARIA**

Sezione di Medicina Legale e delle Assicurazioni  
Università degli Studi di Milano

# CHI FA **COSA** E COME





**Cosa viene chiesto  
a chi deve eseguire una CTU?**

**Una risposta motivata  
ad un quesito tecnico.**





**Cosa viene chiesto  
a chi deve eseguire una CTU?**

**Una risposta motivata  
ad un **quesito tecnico.****





**LABORATORIO di  
RESPONSABILITÀ SANITARIA**

Sezione di Medicina Legale e delle Assicurazioni  
Dipartimento di Morfologia Umana e Scienze Biomediche  
Università degli Studi di Milano

# Quesiti & Quesiti





“Dica il CTU ... la durata della malattia conseguente e gli eventuali postumi permanenti; dica altresì l'ammontare delle spese mediche sostenute e di quelle future”





- “... dica quali **postumi** sarebbero **prevedibilmente residuati** al soggetto attore qualora egli fosse stato adeguatamente e tempestivamente e compiutamente trattato dal sanitario convenuto ...”.
- “... indichi il CTU quale sia stata la durata e l’entità dell’invalidità temporanea configurante **danno biologico temporaneo** dipendente da condotta colposa del sanitario convenuto; nel caso di postumi permanenti, indichi il CTU - con riferimento a criteri quantitativi tabellari disponibili- la percentuale di invalidità permanente condizionante **danno biologico statico** dipendente da condotta colposa del sanitario convenuto e dica come i postumi dannosi accertati eventualmente incidano su **aspetti dinamico-relazionali esistenziali** [...] ed ancora sulla **capacità di lavoro** nelle forme generica e specifica ...”. “... indichi a specifico riguardo il CTU le conseguenze del danno biologico statico sulla capacità di esercitare attività: a **carattere culturale, artistico, sportivo che l’attore ha provato di svolgere in epoca precedente al contatto con il sanitario convenuto**; specifichi l’entità di tale ipotizzata incidenza in termini di bassa, media, grave, gravissima incidenza ...”.
- “... indichi il CTU l’entità delle sofferenze fisiche e morali in nesso causale con la acclarata condotta colposa del sanitario convenuto ...”.
- “... identifichi il CTU **le spese dimostratamente sostenute dal soggetto attore** in dipendenza dalla condotta colposa del sanitario convenuto e ne giudichi la necessità clinica e la congruità ...”. • “... **nel caso di opera professionale prestata per malattia connotata da prognosi grave ed il più delle volte letale**, dica in particolare il CTU **se la prevedibile sopravvivenza sia stata ridotta dalla eventuale condotta professionale colposa del convenuto** ed indichi -sulla base delle conoscenze statistiche, dello stadio di malattia attorea al momento della prestazione d’opera da parte del sanitario convenuto e della contestuale prognosi della stessa- **quale sarebbe stata presumibilmente la durata della vita in assenza della colposa condotta del sanitario convenuto ...”.**






Non trascuriamo di ricordare che ...



un parto difficile può essere facilitato ...



# L'INDAGINE MEDICO-LEGALE COME UNA SCATOLA ... DA RIEMPIRE



Lo Specialista in Medicina Legale, oltre ad avere un ruolo nell'ideoneo riempimento nella scatola, può avere un ruolo attivo anche nella costruzione della scatola (quesito posto dal giudice).



**Cosa viene chiesto  
a chi deve eseguire una CTU?**

**Una **risposta** motivata  
ad un quesito tecnico.**





# **CON COSA RIEMPIRE LO SCOMPARTO DELL'AN**

- 1) Ricostruzione della vicenda di specifico interesse
- 2) Indagine in tema di condotta professionale dei sanitari coinvolti
- 3) Indagine in tema di dotazioni e prestazioni della struttura sanitaria coinvolta
- 4) Indagine in tema di nesso di causa tra condotta colposa ed esito peggiorativo patito dal paziente





## **RICOSTRUZIONE DELLA VICENDA DI SPECIFICO INTERESSE**

Preferenziale utilizzo di fonti oggettive, eventualmente di fede privilegiata

Raccolta critica di contributi di provenienza soggettiva (anamnesi)

Neuralgica dipendenza di questa fase da quantità e qualità del materiale clinico presente in atti (non necessariamente *tanto è bene*)

Solito problema della produzione documentale in corso di CTU





# INDAGINE IN TEMA DI CONDOTTA PROFESSIONALE DEI SANITARI COINVOLTI

Identificazione di pertinenti linee guida e critico vaglio della effettiva applicabilità della linee guida individuate al caso di specie (in medicina forense ben pochi neri e ben pochi bianchi, *ma tanti grigi ...*)

Analisi della originaria indicazione diagnostica/terapeutica e quindi della condotta in itinere dei sanitari

Analisi della informativa preliminarmente riservata al paziente

INDAGINE COLLEGIALE: lo specialista di branca fornisce risposta alle domande del medico legale





## **INDAGINE TECNICA IN TEMA DI CONSENSO INFORMATO**

L'indagine tecnica è necessariamente incompleta ed imperfetta

Può estendersi alla raccolta della pertinente anamnesi (riferito soggettivo) ed alla analisi di alcuni aspetti formali e sostanziali del modulo di consenso informato (quando presente)

Deve opportunamente completarsi a mezzo di indagine di natura a/tecnica condotta direttamente dal giudice





# **INDAGINE IN TEMA DI DOTAZIONI E PRESTAZIONI DELLA STRUTTURA COINVOLTA**

Evenienza tipica di attore passivo di infezione nosocomiale

Indagine sulla condotta dei sanitari di reparto spesso sterile

Indagine possibilmente estesa all'analisi del registro delle infezioni nosocomiali (registro interno alla struttura) ed al diario di attività del Comitato per le Infezioni Nosocomiali (diario interno alla struttura)





# **INDAGINE IN TEMA DI NESSO DI CAUSA TRA CONDOTTA COLPOSA ED ESITO ATTOREO PEGGIORATIVO**

- 1) Il criterio probatorio di probabilità: 50% + 1
- 2) La legge di copertura (attenzione al grigio delle vicende cliniche che arrivano all'attenzione giudiziaria)
- 3) Il passaggio dalla legge di copertura alla causalità individuale
- 4) Il ragionamento controfattuale (cosa sarebbe successo se .... invece che ...)





# **APPORTO TECNICO MEDICO-LEGALE IN TEMA DI AN DEBEATUR: in massima sintesi**

Obiettivo: fornire al giudice un contributo tecnico argomentato e non una sentenza preconfezionata

Approdo raccomandato: fornire risposte positive nei casi tecnicamente risolti (secondo criterio di probabilità); ammettere espressamente il limite conoscitivo medico/forense nei casi tecnicamente non risolti


**Se la medicina non sa tutto. La medicina forense non può avere tutte le risposte.**





# **APPORTO TECNICO MEDICO-LEGALE IN TEMA DI *QUANTUM DEBEATUR*:**


**I.T.**



**BIOLOGICA (danno base più eventuale  
personalizzazione art. 138.3 e 139.3)**

**Capacità lavorativa specifica**

**I.P.**



**BIOLOGICA (danno base più eventuale  
personalizzazione art. 138.3 e 139.3)**

**Capacità lavorativa specifica/capacità  
lavorativa attitudinale**

**Sofferenza morale**

**Spese di cura**





SEZIONE DIPARTIMENTALE DI  
**MEDICINA LEGALE E DELLE ASSICURAZIONI**  
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO



**LABORATORIO di  
RESPONSABILITÀ SANITARIA**

Sezione di Medicina Legale e delle Assicurazioni  
Università degli Studi di Milano

# CHI FA COSA E **COME**





Cosa viene chiesto  
a chi deve eseguire l'indagine medico-legale?

**Una risposta motivata  
ad un quesito tecnico.**





MOTIVAZIONE



IMPORTANZA DELLE  
"LINEE GUIDA"



AN


DEBEATUR

QUANTUM





L'AMBITO IN DISCUSSIONE E' QUELLO MEDICO-LEGALE





**La motivazione in campo giuridico** è la parte del provvedimento del giudice (sentenza o ordinanza) in cui si illustrano le *ragioni* di fatto e di diritto che giustificano la decisione adottata dal giudice stesso.

Nel diritto sono irrilevanti i motivi psicologici seguiti dal giudice per giungere alla conclusione: la motivazione è infatti l'illustrazione non dell'iter mentale dell'organo decidente, bensì delle *norme* che nell'ordinamento giuridico di riferimento possono giustificare la scelta del giudice e dei *fatti* previsti da quelle norme.






## Le Linee Guida

sono documenti che raccolgono evidenze oggettive rispetto ad un problema di salute ed individuano i possibili comportamenti atti ad assicurare l'appropriatezza, la qualità e la sicurezza delle cure con una "forza" direttamente correlata alla tipologia e quantità degli studi pubblicati; in altri termini, esse descrivono tutti i possibili comportamenti virtuosi descritti dalla letteratura scientifica dando per ognuno di essi il numero delle evidenze oggettive che li supportano.





*La Guida non si pone certo come obiettivo di risolvere di per sé ogni caso concreto, né di sostituirsi al medico valutatore, il quale, solo, è in grado di plasmare con l'intelligente uso dei dati a sua disposizione la valutazione relativa, se conosce i criteri che la governano, criteri che si devono attingere in opere ben più complete per estensione e profondità ...  
La Guida vuole solo essere un comodo strumento di orientamento ...*



**R. Luvoni**

Introduzione in Guida alla valutazione medico-legale del danno biologico e dell'invalidità permanente  
Giuffrè Ed., Miano, 2002





Se un uomo parte con delle certezze finirà con dei dubbi; ma se si accontenta di iniziare con qualche dubbio, arriverà alla fine a qualche certezza.



F. Bacone

